I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/75 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1975

concernente la giustificazione dell'origine delle merci, richiesta per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1598/75 e (CEE) n. 1957/75

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 136,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé sugli scambi commerciali [1] e il regolamento (CEE) n. 1957/75 del Consiglio, del 30 luglio 1975, relativo al regime transitorio degli scambi commerciali con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea [2], di seguito denominati « paesi e territori », hanno definito le regole di origine per quanto concerne tanto le condizioni nelle quali i prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari quanto la giustificazione di tale carattere e le modalità di controllo ;

considerando che è opportuno prevedere altre prove di origine oltre quelle previste dalle disposizioni succitate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del titolo II dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75, per le merci che soddisfano le disposizioni del titolo I di tale allegato, spedite prima del 1° gennaio 1976 a destinazione di uno Stato membro, la giustificazione del carattere originario può essere fornita alle autorità doganali dello Stato membro, a condizione che queste ne siano soddisfatte, mediante la presentazione di una delle prove qui di seguito indicate :

a) un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione ;

b) un certificato di circolazione delle merci o un formulario, stabilito secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità, da una parte, e gli Stati africani e malgascio associati o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, d'altra parte ;

c) ogni documento suscettibile di dimostrare che le merci soddisfano le disposizioni del titolo I dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 1598/75.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni del titolo II dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1957/75, per le merci che soddisfano le disposizioni del titolo I di tale allegato, spedite prima del 1° gennaio 1976 a destinazione di uno Stato membro o di un « paese e territorio », la giustificazione del carattere originario può essere fornita alle autorità doganali dello Stato membro o del « paese e territorio » d'importazione, a condizione che queste ne siano soddisfatte, mediante la presentazione di una delle prove qui di seguito indicate :

a) un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del « paese e territorio » d'esportazione ;

b) un certificato di circolazione delle merci o un formulario stabiliti secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità e i « paesi e territori » ;

(1) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1975, pag. 5.

c) ogni documento suscettibile di dimostrare che le merci soddisfano le disposizioni del titolo I dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 1957/75.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica anche alle merci per le quali le autorità doganali degli Stati membri hanno offerto, all'importazione, l'ammissione in attesa della presentazione dei documenti giustificativi dell'origine conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1598/75 e (CEE) n. 1957/75.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR